



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2
San Lazzaro di Savena

REGOLAMENTO SULL'USO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

(Ispirato alle Linee Guida AgID sull'IA nella PA e conforme al GDPR e alla normativa italiana ed europea sulla privacy)

Il 2 febbraio 2025 è entrata in vigore la prima parte del Regolamento UE 2024/1689 <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai>, all'interno del quale l'art. 4 recita *“I fornitori e i «deployer» dei sistemi di IA adottano misure per garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del loro personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi di IA per loro conto, prendendo in considerazione le loro conoscenze tecniche, la loro esperienza, istruzione e formazione, nonché il contesto in cui i sistemi di IA devono essere utilizzati, e tenendo conto delle persone o dei gruppi di persone su cui i sistemi di IA devono essere utilizzati. [...] La nozione di «deployer» di cui al presente regolamento dovrebbe essere interpretata come qualsiasi persona fisica o giuridica, compresi un'autorità pubblica, un'agenzia o altro organismo, che utilizza un sistema di IA sotto la sua autorità, salvo nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionale. A seconda del tipo di sistema di IA, l'uso del sistema può interessare persone diverse dal deployer.”*

Art. 1 – Premessa e Ambito di Applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'uso delle tecnologie di Intelligenza Artificiale (IA) nell'Istituto, nel rispetto delle Linee Guida AgID sull'IA nella Pubblica Amministrazione, del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), del D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy e s.m.i.) e delle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali.
2. Il regolamento si applica a tutto il personale scolastico (dirigente, docenti, personale amministrativo, tecnici), agli studenti e ai fornitori di servizi IA utilizzati dall'istituto.

Art 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente titolo si intende per:
 - a) Intelligenza artificiale (IA o AI): un sistema di machine learning progettato per operare con vari livelli di autonomia che può, per obiettivi espliciti o impliciti, generare risultati come previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano ambienti fisici o virtuali.
 - b) agente (agent): un sistema intelligente autonomo che esegue compiti specifici senza l'intervento umano in ambiente virtuale o fisico.
 - c) strumenti di IA: programmi, agent, sistemi informatici messi a disposizione da fornitori esterni o sviluppati all'interno della scuola che rientrano nelle definizioni di cui alle lettere a) e b) del presente articolo.

Art. 3 – Principi Generali

L'uso dell'IA nell'istituto scolastico deve rispettare i seguenti principi:

1. Legalità e conformità – Ogni utilizzo dell'IA deve essere conforme alla normativa italiana ed europea sulla privacy e alla tutela dei dati personali.



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 – VIA KENNEDY, 57 - 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)
E-MAIL: BOIC882007@ISTRUZIONE.IT P.E.C.: BOIC882007@PEC.ISTRUZIONE.IT
TEL. +39 051.460210 - SITO WEB: <http://ic2sanlazzaro.edu.it>



2. Trasparenza e tracciabilità – Gli strumenti IA utilizzati devono garantire la comprensibilità delle decisioni prese e la possibilità di verificarne il funzionamento.
3. Protezione dei dati personali – Il trattamento dei dati deve avvenire in conformità con il GDPR, garantendo l'anonimizzazione e la pseudonimizzazione dei dati laddove necessario.
4. Non discriminazione ed equità – Gli algoritmi IA devono essere progettati e utilizzati in modo da prevenire discriminazioni nei confronti di studenti, docenti o altri soggetti coinvolti.
5. Affidabilità e sicurezza – Le soluzioni IA devono essere testate per garantire l'assenza di rischi per la sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati sensibili.

Art. 4 – Obblighi di Anonimizzazione e Pseudonimizzazione

Gli strumenti che utilizzano l'Intelligenza Artificiale non possono essere utilizzati per trattare dati personali di soggetti identificabili.

1. Anonimizzazione obbligatoria – Qualsiasi dato utilizzato dall'IA a scopo di analisi, ricerca, miglioramento dei processi o valutazione deve essere obbligatoriamente anonimizzato prima dell'elaborazione.
2. Pseudonimizzazione per uso didattico – Se l'IA viene impiegata per personalizzare l'apprendimento, il trattamento dei dati personali deve avvenire mediante pseudonimizzazione e garantire che nessun dato possa essere ricollegato direttamente all'identità dello studente senza una chiave separata e sicura.
3. Responsabilità del Dirigente Scolastico – Il Dirigente Scolastico deve garantire che l'utilizzo dell'IA nell'Istituto sia sottoposta a valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA, art. 35 GDPR) e rispetti i principi di data protection by design e by default.

Art. 5 – Uso dell'IA per Finalità Educative

1. Gli strumenti IA possono essere utilizzati per:
 - personalizzare i percorsi didattici senza raccogliere informazioni sugli studenti;
 - supportare i docenti nell'analisi delle performance degli studenti con dati aggregati e anonimi;
 - fornire assistenza automatizzata agli studenti per attività di apprendimento.
2. È vietato l'uso di IA per:
 - profilazione individuale degli studenti.
 - valutazioni automatizzate che possano avere un impatto significativo sugli studenti senza supervisione umana.
 - monitoraggio o sorveglianza degli studenti attraverso tecnologie di riconoscimento facciale o analisi comportamentale.
3. L'utilizzo degli strumenti di IA deve tenere conto dei limiti contrattuali relativi all'età degli studenti, stabiliti dai fornitori di IA e dalle norme vigenti.
4. L'uso di strumenti di IA non deve comportare costi aggiuntivi per gli studenti e le famiglie, salvo che non siano approvati secondo procedure condivise.





Art. 6 - Uso di strumenti di IA da parte degli studenti

1. L'uso diretto degli strumenti di IA da parte degli studenti deve rispettare i limiti di età previsti contrattualmente dai fornitori degli strumenti stessi.
2. Gli studenti, nell'uso degli strumenti di IA, devono rispettare le norme in vigore e le disposizioni della scuola per la tutela della privacy, la sicurezza dei dati e del sistema informatico della scuola anche nell'uso al di fuori di essa.
3. La produzione di materiali a fini didattici con l'uso dell'IA deve essere dichiarata esplicitamente con le modalità concordate con l'insegnante. Lo studente rimane responsabile, anche sul piano disciplinare, dei materiali da lui prodotti con gli strumenti di IA.
4. Rimane ferma la responsabilità dei genitori per l'utilizzo di strumenti di IA al di fuori della scuola.

Art. 7 – Uso dell'IA per Finalità Amministrative

1. L'IA può essere utilizzata per:
 - ottimizzare la gestione degli orari scolastici e delle risorse.
 - supportare l'elaborazione delle iscrizioni e delle comunicazioni interne, ma in forma anonima.
 - automazione delle risposte alle domande frequenti per studenti e famiglie.
2. Obblighi di sicurezza: qualsiasi sistema IA utilizzato a scopo amministrativo deve:
 - essere certificato per il rispetto delle normative sulla protezione dei dati.
 - adottare misure di cifratura e protezione delle informazioni trattate.
 - non conservare i dati oltre il tempo necessario per le finalità specifiche.
3. La responsabilità del contenuto dei documenti prodotti con l'utilizzo di strumenti di IA resta in capo alla persona fisica che ha utilizzato l'IA per crearli.
4. La responsabilità circa le decisioni resta in capo alle persone fisiche anche nel caso in cui queste si siano avvalse del supporto di strumenti di IA per la loro adozione.

Art. 8 – Divieti e Restrizioni

1. È severamente vietato l'utilizzo di IA generativa per la produzione di contenuti senza verifica umana, in particolare nei contesti educativi.
2. Vietato l'uso di IA per il riconoscimento facciale o biometrico, salvo esplicita autorizzazione del Garante per la Protezione dei Dati Personali.
3. Non è consentito caricare dati personali degli studenti su piattaforme IA esterne.

Art. 9 – Ruoli e Responsabilità

1. Dirigente Scolastico: responsabile dell'attuazione del regolamento e della conformità normativa.
2. Responsabile della Protezione dei Dati (DPO): supervisiona e verifica la conformità dell'uso dell'IA con il GDPR.
3. Docenti e Personale: tenuti a utilizzare l'IA solo per le finalità previste e nel rispetto delle regole di sicurezza e privacy.





4. Fornitori di IA: devono garantire la conformità delle soluzioni offerte alle normative vigenti e firmare un accordo di trattamento dei dati (Nomina di responsabile del trattamento, art. 28 GDPR).

Art. 10 – Valutazione e Monitoraggio

1. Ogni strumento IA adottato nell'istituto dovrà essere sottoposto a una verifica annuale per garantire la conformità con il presente regolamento.
2. Il DPO e il Dirigente Scolastico avranno il compito di:
 - Monitorare l'uso delle tecnologie IA.
 - Effettuare audit periodici sulla protezione dei dati e la sicurezza.
 - Aggiornare il regolamento in caso di nuove normative o rischi emergenti.

Art. 11 – Sanzioni e Conseguenze per Violazioni

1. L'uso improprio dell'IA da parte di docenti, studenti o personale può comportare sanzioni disciplinari, fino alla sospensione dell'accesso ai sistemi informatici dell'istituto.
2. L'uso non autorizzato di IA per il trattamento di dati personali potrà essere segnalato al Garante per la Protezione dei Dati Personali con eventuali sanzioni amministrative ai sensi del GDPR.
3. Qualsiasi violazione deve essere immediatamente segnalata al DPO per la gestione dell'incidente e l'adozione di misure correttive.

Art. 12 – Disposizioni Finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 09/07/2025 ed è vincolante per tutto il personale dell'istituto.
2. Eventuali aggiornamenti saranno approvati dal Dirigente Scolastico su indicazione del DPO e in conformità con le nuove direttive europee.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giuseppe Santucci
Documento firmato digitalmente

